

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/611 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2023****che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»),visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente alle importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping («il dazio esteso») risultante dall'estensione stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 dovrebbe essere adottato un sistema di esenzione al fine di autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping («il sistema di esenzione»). Tale sistema di esenzione è disciplinato dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il sistema di esenzione esenta le imprese di assemblaggio per le quali si sia accertato il non coinvolgimento in pratiche elusive della misura antidumping sulle biciclette e consente l'importazione di parti di biciclette cinesi in esenzione dal dazio antidumping.
- (3) Il quadro giuridico per l'applicazione del sistema di esenzione è stato previsto nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione ⁽³⁾ («il regolamento di esenzione») modificato dal regolamento (UE) n. 512/2013 ⁽⁴⁾, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 ⁽⁵⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 ⁽⁶⁾.
- (4) Come previsto nel considerando 44 del regolamento (CE) n. 71/97, la Commissione provvede a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di tale sistema.
- (5) La finalità del presente regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esenzione è di adeguare e migliorare quest'ultimo sulla base delle esperienze e degli sviluppi più recenti intervenuti dall'ultima modifica apportata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione, del 28 maggio 2015, che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 20).

- (6) Al fine di rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno aggiungere la definizione di «impresa di assemblaggio» e introdurre altri adeguamenti formali onde semplificare la formulazione del regolamento di esenzione e aggiornare alla versione più recente i riferimenti agli altri atti dell'Unione, tra cui la struttura TARIC di cui all'allegato III.
- (7) È inoltre opportuno aggiornare l'allegato I che elenca i soggetti sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento di esenzione e l'allegato II recante l'elenco dei soggetti esentati a norma dell'articolo 7 del regolamento di esenzione. Tuttavia, al momento dell'adozione del presente regolamento, per i soggetti elencati con i codici addizionali TARIC 8605, A576 e C009 è in corso un riesame dell'autorizzazione di esenzione loro concessa. I risultati di tale riesame saranno oggetto di un atto giuridico distinto.
- (8) In forza del sistema di esenzione, secondo quanto stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso medesimo. Tuttavia detta disposizione non è obbligatoria e, in base all'esperienza acquisita con l'attuazione del sistema di esenzione, la Commissione osserva che ciò potrebbe causare problemi di discriminazione e lacune a livello di applicazione delle disposizioni del regolamento di esenzione.
- (9) Alla luce di quanto precede, la Commissione considera necessario introdurre l'obbligatorietà della costituzione di una garanzia in caso di concessione di una sospensione, onde assicurare la parità di trattamento e una corretta applicazione.
- (10) Inoltre se il richiedente ritira la domanda di esenzione («la domanda») o la domanda è successivamente considerata inammissibile o rigettata, il dazio esteso oggetto di sospensione non può essere recuperato. In particolare, nel regolamento di esenzione modificato non sono disciplinati in modo specifico gli effetti del ritiro della domanda. La Commissione ritiene che l'obbligatorietà della costituzione di una garanzia dovrebbe garantire il recupero del dazio esteso anche in caso di successiva inammissibilità, rigetto e ritiro della domanda.
- (11) La Commissione ritiene altresì opportuno regolamentare espressamente gli effetti del ritiro della domanda. Pertanto, in caso di ritiro, la domanda dovrebbe essere considerata come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Tale approccio sarebbe analogo a quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (12) Parallelamente, la Commissione reputa opportuno porre in rilievo gli effetti provvisori della sospensione rispetto agli effetti a lungo termine dell'esenzione. A tal fine, i riferimenti all'esenzione dovrebbero essere accompagnati o sostituiti ove necessario da riferimenti alla sospensione.
- (13) Dopo aver riesaminato l'esperienza acquisita nella gestione del sistema di esenzione, la Commissione ritiene necessario introdurre alcune modifiche al fine di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del sistema.
- (14) In primo luogo, la Commissione osserva che il regolamento di esenzione prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione al sistema di esenzione decorsi 12 mesi dal rigetto di una domanda o dalla revoca dell'esenzione. Questo periodo di tempo non è sufficiente a permettere di allineare l'operazione di assemblaggio alle condizioni richieste per poter beneficiare del sistema di esenzione, segnatamente quelle elencate agli articoli 4, 5 e 8.
- (15) Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe prevedere un periodo di tempo più lungo, di almeno 36 mesi, prima che il richiedente possa ripresentare una domanda di esenzione. È altresì opportuno che il periodo di 36 mesi in cui è preclusa la presentazione di una nuova domanda sia applicato anche in relazione alle domande rigettate in fase di ammissibilità.
- (16) Inoltre la Commissione osserva che è essenziale disporre della possibilità di verificare che i soggetti esentati rispettino le norme antielusione per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette.

- (17) Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe obbligare i soggetti esentati o i soggetti sotto esame a conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto per un periodo di tempo più lungo rispetto ai tre anni attualmente previsti e che dovrebbe essere pari almeno a cinque anni. Questo arco di tempo comprenderebbe la durata delle inchieste antielusione e di altri procedimenti in diversi settori, come i procedimenti doganali o antifrode.
- (18) Sul piano dell'applicazione, la Commissione osserva che, quando viene avviato il riesame di un soggetto esentato, l'esenzione rimane operante mentre è in corso il procedimento di riesame. In caso di revoca dell'esenzione, il dazio esteso non pagato durante l'inchiesta di riesame non può essere recuperato.
- (19) Di conseguenza, in tale caso il regolamento di esenzione dovrebbe specificare che le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dai soggetti sotto riesame dovrebbero essere assoggettate a registrazione durante il periodo di svolgimento dell'inchiesta di riesame e in attesa dei pertinenti risultati, al fine di garantire che qualora il riesame porti a una revoca dell'esenzione sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.
- (20) La Commissione osserva inoltre che, quando viene accertato che un soggetto esentato rilascia dichiarazioni false sull'origine dei prodotti, vi è un effetto diretto sull'adempimento degli obblighi imposti ai soggetti esentati, segnatamente gli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento di esenzione.
- (21) Pertanto in tali casi il sistema di esenzione dovrebbe prevedere l'avvio di un riesame dell'esenzione concessa a un soggetto di cui si sia accertata la presentazione di dichiarazioni false sull'origine delle parti di biciclette importate.
- (22) Inoltre il reiterato rilascio di false dichiarazioni in dogana in merito a parti di biciclette da parte di un soggetto esentato dovrebbe comportare la revoca dell'esenzione.
- (23) L'esenzione dovrebbe essere revocata anche quando si sia accertato che un soggetto esentato è coinvolto in pratiche elusive del dazio esteso, tra l'altro con indebolimento degli effetti riparatori del dazio attraverso l'importazione di quantità significative. L'articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione lascia intendere che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti quando 300 o più unità per tipo di parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l'immissione in libera pratica da una parte o sono ad essa consegnate.
- (24) Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno che questa soglia sia resa esplicita nel regolamento di esenzione.
- (25) La Commissione ritiene inoltre opportuno chiarire l'interpretazione della soglia di cui all'articolo 14, lettera c). A tale riguardo, la soglia pari a un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile dovrebbe riferirsi alla media mensile delle unità per tipo di parti essenziali di biciclette durante un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. In ogni caso, il totale di uno o più periodi non può essere superiore al periodo di validità della pertinente autorizzazione di destinazione particolare.
- (26) In relazione alle autorizzazioni di destinazione particolare concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione osserva che un soggetto esentato che non raggiunge la soglia per l'applicazione del sistema di esenzione di cui sopra beneficerebbe comunque dell'esenzione concessa, nonostante non soddisfi una delle condizioni di ammissibilità della domanda.
- (27) Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe consentire la revoca delle esenzioni ai soggetti le cui importazioni sono inferiori alla soglia indicata all'articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione.
- (28) Inoltre, in forza delle norme attuali, un soggetto sotto esame può chiedere un'autorizzazione di destinazione particolare e beneficiare di entrambi gli status, nonostante i due strumenti si escludano a vicenda.
- (29) Pertanto la categoria dei soggetti che possono beneficiare di un'autorizzazione di destinazione particolare dovrebbe escludere sia i soggetti esentati sia i soggetti sotto esame nell'ambito del sistema di esenzione.

- (30) La Commissione ritiene inoltre utile ricordare che il regolamento (UE) n. 512/2013 di cui al considerando 3 ha chiarito che le parti di biciclette utilizzate per l'assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso e che pertanto le operazioni di assemblaggio di tali biciclette non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97 e di conseguenza del regolamento di esenzione.
- (31) Ai fini della certezza del diritto e conformemente alle procedure che disciplinano gli atti di esecuzione, anche nell'ambito dei procedimenti di difesa commerciale, il regolamento di esenzione dovrebbe precisare che la decisione relativa alla conclusione dell'inchiesta di riesame dovrebbe assumere la forma di un regolamento della Commissione adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
- (32) Conformemente al principio di buona amministrazione le modifiche del regolamento di esenzione stabilite nel presente regolamento dovranno essere applicate quanto prima possibile in tutte le inchieste nuove e in corso.
- (33) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/97.
- (34) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, le definizioni di «dazio esteso», «operazione di assemblaggio» e «soggetto esentato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
- «— “dazio esteso”, il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo “il regolamento di riferimento”) e mantenuto dai regolamenti successivi;»;
 - «— “operazione di assemblaggio”, un'operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l'assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette;»;
 - «— “soggetto esentato”, qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (*) e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento;
- (*) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).»;
- 2) all'articolo 1 è aggiunta la definizione di «impresa di assemblaggio» seguente:
- «— “impresa di assemblaggio”, qualsiasi soggetto che esegue un'operazione di assemblaggio;»;
- 3) all'articolo 1 è aggiunta la definizione di «effetto riparatore delle misure» seguente:
- «— “gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti”, in riferimento all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2016/1036, in termini quantitativi, tale espressione significa che, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano le 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.»;
- 4) il titolo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»;

(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- 5) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l'immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.»
- 6) all'articolo 3, paragrafo 1, l'indirizzo indicato è sostituito dal seguente:
- «Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G - Difesa commerciale
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu»;
- 7) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.»
- 8) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036; e»;
- 9) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) entro i 36 mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l'autorizzazione di esenzione in forza del presente articolo o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, oppure non sia stata revocata un'esenzione in forza dell'articolo 10.»
- 10) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.»
- 11) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Sospensione del pagamento dei dazi

1. A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell'articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.
2. Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell'Unione (*), nell'eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 o 4.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

- 12) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell'assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.»

13) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Decisione

1. Qualora si riscontri definitivamente dall'esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l'esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.

3. Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 è revocata.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.

5. Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 è revocata.»

14) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;»

15) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.»

16) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Riesame

1. La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8, comprese eventuali questioni connesse.

2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.

3. Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell'esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.

4. Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo.

5. Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.»

(17) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Revoca di un'esenzione

Un'esenzione è revocata secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:

- un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure
- il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure
- siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure
- si abbia violazione degli obblighi previsti all'articolo 8, oppure
- non vi sia stata collaborazione dopo l'adozione della decisione di esenzione.»;

18) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

Disposizioni procedurali

Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti:

- lo svolgimento dell'inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),
- le visite di verifica (articolo 16),
- l'omessa collaborazione (articolo 18), e
- la riservatezza (articolo 19),

si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.»;

19) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell'articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall'applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all'allegato III e alle condizioni di cui all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:»;

20) all'articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un'autorizzazione per il regime di uso finale in conformità dell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione, oppure»;

21) All'articolo 14, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l'immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità.»;

22) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l'immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all'esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.»;

- 23) all'articolo 15, paragrafo 3, il termine «può essere» è sostituito da «è»;
- 24) all'articolo 18, l'espressione «*delle Comunità europee*» è sostituita da «*dell'Unione europea*»;
- 25) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento;
- 26) l'allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore. A scanso di dubbi, gli obblighi introdotti in forza dell'articolo 1, paragrafo 15, si applicano esclusivamente alla documentazione detenuta da soggetti precedentemente esentati per 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
C557	Berria Bike SL	Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna	30.3.2022
C720	Propain Bicycles GmbH	Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania	1.7.2021
C860	Profil Bicycles CZ s.r.o.	Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Cechia	20.2.2022
C863	Decathlon Sp. Z.o.o.	ul. Zachodnia 76, 03-290 Warszawa, Polonia	21.3.2022

ALLEGATO II

Elenco aggiornato dei soggetti esentati

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
8005	Gruppo Bici SpA.	Via Pitagora 15, 47521 Cesena (FO), Italia	27.2.1998
8062	Nikos Maniatopoulos SA.	Kosti Palama & Solonos, 26504 Agios Vasileios-Patras, Grecia	22.1.1997
8065	Arcade Cycles	78 Impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco, 85000 La Roche-sur-Yon, Francia	27.1.1997
8068	Cicli Esperia S.p.a.	Viale Enzo Ferrari 8/10/12 30014 Cavarzere (VE), Italia	30.1.1997
8069	Orbea S. Coop Ltd.	Poligono Industrial Goitondo s/n, 48269 Mallabia-Bizkaia, Spagna	31.1.1997
8071	Yakari SpA.	Via Kennedy 44, 25028 Verolanuova (BS), Italia	6.2.1997
8073	Van den Berghe N.V.	Industriepark noord 24, 9100 Sint-Niklaas, Belgio	11.2.1997
8075	Alpina di Montevicchi Manolo & C. s.a.s.	Via Archimede 485, 47521 Cesena (FO), Italia	13.2.1997
8078	Jan Janssen Fietsen B.V.	Voltweg 11, 4631SR Hoogerheide, Paesi Bassi	19.2.1997
8079	F.I.V. Edoardo Bianchi SpA.	Via delle Battaglie 5, 24047 Treviglio (BG), Italia	20.2.1997
8080	Etablissements Savoye et Cie	Rue de l'industrie, 01470 Serrières de Briord, Francia	5.3.1997
8081	Scout s.n.c	Via Pogliano 36, 20020 Lainate (MI), Italia	6.3.1997
8082	Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda	Rua da Fonta Nova 616, Pova da Carvalha, 3750-720 Recardães, Portogallo	12.3.1997
8083	Établissements René Valdenaire SA.	Rue des Poncées, 88200 Saint-les-Remiremont, Francia	13.3.1997
8084	Schiano S.r.l.	Via Viggiano 44, 80020 Frattaminore (NA), Italia	14.3.1997
8085	Decathlon Produzione Italia S.r.l.	Via Buonarroti 39, 20145 Milano, Italia	3.4.1997
8088	Denver S.r.l.	Via Primo Maggio 32, 12025 Dronero (CN), Italia	28.2.1997
8091	Azor Bike B.V.	Marconistraat 7a, 7903AG Hoogeveen, Paesi Bassi	30.6.1997

8205	Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.	Viale dell'industria 6, 35020 Arzergrande (PD), Italia	18.2.1998
8296	Inter bike - Importação e Exportação Lda	Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, 3840 385 Vagos, Portogallo	17.6.1998
8328	Giant Europe Manufacturing B.V.	Pascallaan 66, 8218 Lelystad, Paesi Bassi	10.7.1997
8330	NV Minerva	Schoebroekstraat 38, 3583 Paal-Beringen, Belgio	9.7.1997
8489	Cycle-Union GmbH	An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania	6.1.1998
8490	ZPG GmbH & Co. KG	Ludwig-Hüttner Straße 5-7, 95679 Waldershof, Germania	16.3.1998
8491	Thompson	Lessensestraat 110, 9500 Geraardsbergen, Belgio	22.4.1998
8522	Flanders NV	Daalkouterlaan 1, 9550 Herzele, Belgio	30.9.1997
8523	Ghost-Bikes GmbH	An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Germania	19.9.1997
8524	Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik	Am Strebkamp 14, 33607 Bielefeld, Germania	22.9.1997
8604	Giubilato Cicli S.r.l.	Via Pavane 6/A, 36065 Mussolente (VI), Italia	27.11.2003
8605	Cicli Elios S.r.l. ^(*)	Via G. Ferraris 996/1030, 45021 Badia Polesine (RO), Italia	15.10.1998
8609	Koninklijke Gazelle N.V.	Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren, Paesi Bassi	29.6.2005
8612	Tecno Bike S.r.l.	Via del Lavoro 22, 61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia	13.1.1999
8624	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2, 6716WB Ede, Paesi Bassi	12.3.1999
8748	All Bike' s S.r.l.	Via Caduti sul Don 15, 12020 Villar S. Costanzo (CN), Italia	28.10.1997
8749	Bikkel Bikes Group B.V.	Magnesiumstraat 45, 6031RV Nederweert, Paesi Bassi	18.11.1997
8750	Ludo N.V.	Karel Van Miertstraat 7, 3070 Kortenberg, Belgio	24.11.1997
8767	Planet'Fun SA.	les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique, 17180 Périgny, Francia	12.2.1998
8768	Cyclopedilatiki SA.	Minotaurou 16, 54627 Thessaloniki, Grecia	9.2.1998
8973	Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG	Wässerscheidt 56, 53424 Remagen, Germania	24.1.1997
8979	W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.	De Roef 15, 9206AK Drachten, Paesi Bassi	5.2.1997

8981	Olmo Giuseppe SpA.	Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure (SV), Italia	6.7.1998
8983	Mandelli s.r.l.	Via Tommaso Grossi 5, 20841 Carate Brianza (MB), Italia	12.2.1997
A045	Simplon Fahrrad GmbH	Oberer Achdamm 22, 6971 Hard, Austria	29.9.1999
A087	Bottecchia Cicli S.r.l.	Viale Enzo Ferrari, 15/17 30014 Cavarzere (VE), Italia	10.8.2005
A088	Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale	Via Toscana 13, 61122 Pesaro (PS), Italia	14.12.1999
A090	Intersens Bikes & Parts B.V.	Bedrijvenpark Twente 170, 7602KE Almelo, Paesi Bassi	10.12.1999
A162	Fratelli Zanoni S.r.l.	Via Castiglioni 27, 20010 Arluno (MI), Italia	7.3.2000
A163	Speedcross s.r.l.	Corso Italia 20, 20020 Vanzaghello (MI), Italia	30.3.2000
A167	Cicli Olympia S.r.l.	Via Galileo Galilei 12/A, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia	30.5.2000
A168	EGC s.r.l.	Corso Ventidue Marzo 32/1, 20135 Milano (MI), Italia	19.5.2000
A172	Lenardon Lida	Via Provinciale 5, 33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italia	3.5.2000
A201	Kokotis A. Bros SA.	5th klm of Larissa-Falani, 41500 Larissa, Grecia	3.7.2000
A221	GTA My Bicycle s.a.a.	Via Borgo Rossi 22, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia	5.12.2001
A227	IKO Sportartikel Handels GmbH	Kufsteiner Strasse 72, 83064 Raubling, Germania	7.9.2000
A231	Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.	Via Piemonte 5/7, 61022 fraz. Montecchio, Vallefoglia (PS), Italia	13.12.2000
A232	Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.	Via Arno,1, Santa Maria in Selva, 62010 Treia (MC), Italia	3.1.2001
A233	VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.	via dell'Artigianato 284, 47521 Cesena (FO), Italia	1.1.2000
A247	AT Zweirad GmbH	Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, Germania	15.1.2001
A249	F.A.R.A.M. S.r.l.	Località Nucleo Industriale, 02015 Cittaducale (RI), Italia	22.2.2001
A271	Cicli Lombardo SpA.	Via Roma 223, 91012 Buseto Palizzolo (TP), Italia	23.5.2001
A288	Paul Lange & Co. OHG	Hofener Strasse 114, 70372 Stuttgart, Germania	27.4.2000
A320	RGVS Ibérica Unipessoal Lda	Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, 4475-023 Maia, Portogallo	22.5.2001

A326	Cicli Casadei S.r.l.	Via dei Mestieri 23, 44020 fraz. San Giuseppe, Comacchio (FE), Italia	1.1.2002
A327	Dino Bikes SpA.	Via Cuneo 11, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italia	1.1.2002
A346	Diamant Fahrradwerke GmbH	Schönaicher Straße 1, 09232 Hartmannsdorf, Germania	1.9.2001
A359	Biciclasse C.S. S.r.l.	Località Staglioni Area Industriale Snc, 84020 Oliveto Citra (SA), Italia	1.3.2002
A360	G.F.M. Bike di Franco Ingarao	Contrada Consolazione, 94011 Agira (EN), Italia	18.3.2002
A377	F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.	Via Monte Antelao 11, 31037 Loria (TV), Italia	23.4.2002
A384	Toim S.L.	Calle Rio Jarama 90, Poligono Industrial de Toledo 45007 Toledo, Spagna	7.5.2002
A402	Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. s. a.s.	Via Umberto I 508, 45023 Costa Di Rovigo (RO), Italia	12.1.2002
A403	Telai Olgnerio S.r.l.	Strada Valle Maira 141, 12020 Roccabruna (CN), Italia	18.7.2002
A407	Sangal - Indústria de Veículos Lda	Rua do Serrado, Apartado 21, 3781-908 Sangalhos, Portogallo	15.10.2001
A412	Atala SpA.	Via della Guerrina 108, 20900, Monza (MB), Italia	23.9.2002
A413	Norta N.V.	Stradsestraat 39, 2250 Olen, Belgio	24.9.2002
A415	Böttcher Fahrräder GmbH	Waldstraße 3, 25746 Wesseln, Germania	7.3.2001
A432	Star Due S.r.l.	Via De Gasperi 55, 31010 fraz. Coste, Maser (TV), Italia	31.1.2003
A436	Motomur S.L.	Avda. Castillo de la asomada 6, 30120 El Palmar (Murcia), Spagna	11.2.2003
A445	Star Ciclo, Montagem Comercialização de Bicicletas Lda	Zona industrial de Barro 402, 3750-353 Águeda, Portogallo	13.5.2003
A469	Kettler Alu-Rad GmbH	Longericher Straße 2, 50739 Köln, Germania	20.6.2003
A485	SFM GmbH	Strawinskystraße 27b, 90455 Nürnberg, Germania	4.6.2003
A487	IMACYCLES - Acessorios Para Bicicletas e Motociclos Lda	Zona Industrial de Oiã, Apartado 117 Lote 5, Oiã 3770 059 Oliveira do Bairro, Portogallo	25.9.2003
A500	Bicicletas de Castilla y León S.L.	Barrio Gimeno 5, 09001 Burgos, Spagna	9.10.2003
A533	Special Bike Società Cooperativa	Via Nizza 20, 71042, Cerignola (FG), Italia	22.1.2008

A534	Accell Hunland Kft.	Parkoló tér 1, 5091 Tószeg, Ungheria	1.5.2004
A535	BELVE s.r.o.	Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovacchia	4.5.2004
A536	Bike Fun International s.r.o.	Areál Tatry 1445/2, 74221 Kopřivnice, Cechia	1.5.2004
A537	BPS Bicycle Industrial s.r.o.	Šumavská 779/2, 787 01 Šumperk, Cechia	1.5.2004
A539	IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej	ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec, Polonia	1.5.2004
A540	Ideal Europe Sp. z o.o.	Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, 99-300 Kutno, Polonia	1.5.2004
A542	Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, Polonia	1.5.2004
A543	KROSS SA.	ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, Polonia	1.5.2004
A545	Neuzer Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Mátyás király u. 45, 2500 Esztergom, Ungheria	1.5.2004
A546	OLPRAN Spol. s.r.o.	Libušina 526/101, 772-11 Olomouc- Chválkovice, Cechia	1.5.2004
A547	UAB Baltik Vairas	Pramonės g. 3, 78138 Šiauliai, Lituania	1.5.2004
A548	FHMM Sp. z o.o.	ul. Ciecholowicka 29, 55-120 Oborniki Śląskie, Polonia	1.5.2004
A551	Kellys Bicycles s.r.o.	Sľnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, Slovacchia	1.5.2004
A552	Master Bike s.r.o.	Sadová 2205/2, 789 01 Zábřeh, Cechia	1.5.2004
A553	Novus Bike s.r.o.	Vančurova 2985/20, 746 01 Předměstí Opava, Cechia	1.5.2004
A554	Olimpia Kerékpár Kft.	Ostorhegy u 4, 1164 Budapest, Ungheria	1.5.2004
A555	Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD	Duna Lejáró 7, 1211 Budapest, Ungheria	1.5.2004
A556	UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.	ul. Przemysłowa 28B, 85-758 Bydgoszcz, Polonia	1.5.2004
A557	KENZEL s.r.o.	Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo, Slovacchia	1.5.2004
A558	4EVER s.r.o.	Moravská 842, Butovice, 742 13 Studénka, Cechia	1.5.2004
A565	Romet Sp. z o.o.	Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica, Polonia	1.6.2005
A566	Zweirad Paulsen	Industriestraße 30, 49565, Bramsche, Germania	22.6.2004
A571	Sprick Rowery Sp. z o.o.	ul. Zachodnia 76, 66-200 Świebodzin, Polonia	7.6.2004

A576	N.V. Race Productions ^(*)	Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio	15.9.2004
A586	Tolin Przedsiębiorstwo Prywatne Jerzy Topolski	Łęg Witoszyn 5a, 87-811 Fabianki, Polonia	10.9.2004
A589	Bike Mate s.r.o.	Dlhá 248/43, 905 01 Senica, Slovacchia	8.10.2004
A605	Bohemia Bike a.s.	Pujmanové 1753/10a Nusle, 140 00 Praha 4, Cechia	8.11.2004
A616	Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas, Ungheria	8.11.2004
A630	CULT d.o.o.	Tržaška cesta 77, 1370 Logatec, Slovenia	24.1.2005
A662	CREDAT Holding a.s.	Priemyselny areál 3415, 946 03 Kolárovo, Slovacchia	10.2.2005
A664	Maxbike s.r.o.	Svatoplukova 2771/1, 700 30 Vitkovice, Ostrava, Cechia	3.1.2005
A668	PFIFF Vertriebs GmbH	Wilhelmstrasse 49-51, 49610 Quakenbrück, Germania	6.4.2005
A686	Cycling Sports Group Europe B.V.	Hanzepoort 27, 7575DB Oldenzaal, Paesi Bassi	21.6.2005
A697	Artur Nowak Firma Wielobranż Mexller	ul. Romera 4/20, 42-215 Częstochowa, Polonia	22.9.2005
A726	Unibike OEM Factory SA.	Zona Industrial de Oiã Lote C21, Oiã 3770 059 Oliveira do Barrio, Portogallo	10.11.2005
A730	Alubike - Bicicletas SA.	Zona Industrial de Aveiro Sul, lote 11, Mamodeiro, Aveiro Concelho, Freguesia, 3810 783 Aveiro, Portogallo	12.12.2005
A732	Bonaventure BVBA	Stoomtuigstraat 16, 8830 Hoogdele, Belgio	19.1.2006
A737	Prestige Rijwielen N.V.	Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren, Belgio	16.2.2006
A745	Skeppshultcykeln AB	Storgatan 78, 333 03 Skeppshult, Svezia	29.3.2005
A746	TRENGA DE Vertriebs GmbH	Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg, Germania	10.5.2006
A774	Stevens Vertriebs GmbH	Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg, Germania	3.7.2006
A776	Ing. Jaromír Březina	Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk, Cechia	20.7.2006
A777	Goldbike - Industria de Bicicletas Lda	Rua das Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, PT	9.8.2006
A778	Puky GmbH & Co. KG	Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath, Germania	21.8.2006

A781	Look Cycle International SA.	27 rue du Docteur Léveillé, 58000 Nevers, Francia	14.9.2006
A794	TG Supplies GmbH	Gablonzer Straße 10, 76185 Karlsruhe, Germania	6.11.2006
A810	CROSS Ltd	Hadji Dimitar Street 1, 3400 Montana, Bulgaria	1.1.2007
A811	Balkanvelo AD	Mizia Boulevard 1, 5500 Lovech, Bulgaria	1.1.2007
A812	Maxcom	Golyamokonarsko Shose Str. 1, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria	1.1.2007
A813	Leader-96 Ltd	Sedyanka 19, 4003 Plovdiv, Bulgaria	1.1.2007
A814	Velomania Ltd	Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia, Bulgaria	1.1.2007
A815	Robifir Bike Ltd.	Kosta Bosilkov Street 3 A, 2700 Blagoevgrad, Bulgaria	1.1.2007
A817	Eurosport DHS SA	Santuhalm Street 35 A, 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania	1.1.2007
A824	Fratelli Schiano S.r.l.	Via Ferdinando Del Carretto 26, 80133 Napoli, Italia	31.1.2007
A825	Helkama Velox Oy	Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen, Finlandia	29.1.2007
A826	Rijwielen en bromfietsen L'Avenir	Posthoornstraat 1, 2500 Lier, Belgio	21.3.2007
A838	KOVL spol. sro	Choceradská 3042/20, 14100 Praha 4, Cechia	29.3.2007
A849	Euro Bike Products	ul. Ostrowska 498, 498 A, 61-324 Poznań, Polonia	6.8.2007
A850	RadSPORTvertrieb Ditmar Bayer GmbH	Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf, Germania	25.6.2007
A856	Canyon Bicycles GmbH	Karl-Tesche-Straße 12, 56073 Koblenz, Germania	4.12.2007
A894	Winora Staiger GmbH	Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld, Germania	19.1.1997
A896	S.C. Madirom Prod S.r.l.	Bd. Liviu Rebreanu nr. 130, 300748 Timișoara, Timiș, Romania	11.8.2008
A897	ROSE Bikes GmbH	Schersweide 4, 46395 Bocholt, Germania	16.9.2008
A963	Wilier Triestina SpA.	Via Fratel M. Venzo 11, 36028 Rossano Veneto (VI), Italia	3.11.2009
A966	Skilledbike Sp. z o.o.	Brzezna 420, 33-386 Podegrodzie, Polonia	22.1.2010
A967	Unicykel AB	Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa, Svezia	11.1.2010

A968	JETLANE S.A.S.	4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, Francia	18.2.2010
A970	Sintema Sport S.r.l.	Via delle Valli 7, 20847 Albiate (MB), Italia	22.2.2010
A979	New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. s.a.s.	Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS), Italia	13.4.2010
A984	Blue Factory Team S.L.	Calle Nicolás Copérnico 4, Elche Parque Empresarial, 03203 Elche-Alicante, Spagna	16.7.2010
A991	Maxtec Ltd	Golyamokonarsko shose Str. 1, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria	15.10.2010
A993	Kwasny & Diekhöner GmbH	Herforder Straße 331, 33609 Bielefeld, Germania	5.7.2011
B294	Etablissements Th. Brasseur SA.	Rue des Steppes 13, 4000 Liège, Belgio	29.5.2012
B934	C2 g-engineering GmbH	Schlesische Straße 27, 10997, Berlin, Germania	16.12.2013
B935	Longway Poland Sp. z o.o.	ul. Parzniewska 4a, 05-800, Pruszków, Polonia	16.12.2013
B936	BBF Bike GmbH	Carena Allee 8, 15366, Hoppegarten, Germania	14.1.2014
B940	Solo International Oy	Komeetankatu 1, 02210 Espoo, Finlandia	26.7.2013
B960	In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas Lda	Zona Industrial de Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracção A/B e D, AP. 52, 3750-353 Barrô Águeda, Portogallo	2.5.2014
B963	Panex Dinamic d.o.o.	Dr.Tome Bratkoviča 1, 40000 Čakovec, Croazia	13.8.2014
C001	Cicli Europa S.r.l.	34 Via Portella Bifuto, 93017 San Cataldo (CL), Italia	10.11.2014
C002	OLYMPIQUE SARL	ZA Les Epalits, 42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia	28.10.2014
C003	Interbike Spółka z o.o.	ul. Śląska 6/5, 42-200 Częstochowa, Polonia	18.12.2014
C004	Accell Nederland B.V.	Industrieweg 4, 8444AR Heerenveen, Paesi Bassi	20.4.1996
C005	Cycles France Loire	Avenue de l'industrie, 42160 Saint-Cyprien, Francia	20.4.1996
C006	Cycles Lapierre	6-10 Rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Cedex, Francia	28.1.1997
C007	Cycleurope Industries	161 Rue Gabriel Péri, 10100 Romilly-sur-Seine, Francia	20.4.1996

C008	Cycleurope Sverige AB (indicata come Monrak Crescent)	c/o Monark AB, 432 82 Varberg, Svezia	19.1.1997
C009	Derby Cycle Werke GmbH (*)	Siemensstraße 1-3, 49661 Cloppenburg, Germania	19.1.1997
C010	Engelbert Meyer GmbH	Hauptstraße 31, 49692 Cappeln, Germania	19.1.1997
C011	Esmaltina - Auto ciclos SA.	Rua do Salgueiro 47, 3780-103 Sangalhos, Portogallo	27.1.1997
C012	Fratelli Masciagli SpA.	Via Gramsci 10, 20900 Monza (MB), Italia	29.1.1997
C013	KTM Fahrrad GmbH	Harlochner straß 13, 5230 Mattighofen, Austria	30.1.1997
C014	Manufacture Française Du Cycle	27 rue Marcel Brunelière, 44270 Machecoul, Francia	20.4.1996
C015	MBM S.r.l.	Via Emilia Levante 1671/73/75, 47521 Cesena (FC), Italia	29.1.1997
C016	Montana S.r.l.	Via Domenico Rossi 70, 12060 Magliano Alpi (CN), Italia	30.1.1997
C017	Panther International GmbH	Alter Postweg 190, 32584 Löhne, Germania	20.4.1996
C018	Promiles	4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, Francia	20.4.1996
C019	Prophete GmbH & Co. KG	Lindenstrasse 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania	19.1.1997
C020	TNT Cycles S.L.	C/Mosquerola 61-63, 17180 Vilablareix (Girona), Spagna	19.1.1997
C021	Kuisle & Kuisle GmbH	Gewerbe Straße 14, 87675 Stötten, Germania	17.2.2015
C053	Trans- Rower Roman Tylec	Dąbie 54d, 39-311 Zdzierzec, Polonia	1.7.2015
C102	Uno Bike B.V.	Bovendijk 213, 3045PD Rotterdam, Paesi Bassi	24.11.2015
C128	Slavomir Sladek Velosprint S	Trnavská 40, 949 01, Nitra, Slovacchia	14.4.2016
C202	Vanmoof B.V.	Mauritskade 55, 1092AD Amsterdam, Paesi Bassi	1.1.2018
C307	Merida Polska Sp. Z o.o.	ul. M.C. Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze, Polonia	14.6.2017
C311	Juan Luna Cabrera	Calle Alhama 64, 14900 Lucena (Cordoba), Spagna	4.10.2017
C481	FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda	Praça do Município 8, Sala 1D, 3750 111 Águeda, Portogallo	8.5.2018
C492	MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda	Rua Alto do Vale do Grou 36 3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo	25.9.2020

C527	FIRMA ADAM Adam Ziętek	Muchy 56, 63-524 Czajków, Polonia	29.8.2019
C559	Northtec sp. z.o.o.	ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia	27.7.2020
C560	Giant Gyártó Hungary Kft.	Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungheria	15.7.2020

ALLEGATO III

Struttura TARIC

8714 91 10	<p>--- Telai:</p> <p>---- verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto:</p> <p>----- Originari della Cina o spediti dalla Cina: ⁽¹⁾</p> <p>— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure</p> <p>— da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾</p>
8714 91 10 21	-----In fibre di carbonio e resina artificiale, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 10 25	-----Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 10 29	<p>----- altri</p> <p>----- altri ⁽²⁾ ⁽³⁾</p>
8714 91 10 31	-----In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 10 35	-----Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 10 39	<p>-----altri</p> <p>----- altri</p>
8714 91 10 70	-----Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 10 75	-----In fibre di carbonio e resina artificiale, per la fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 10 89	-----altri
8714 91 30	<p>--- Forcelle anteriori:</p> <p>---- verniciate, anodizzate, lucidate e/o verniciate a smalto:</p> <p>----- Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ⁽¹⁾</p> <p>— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure</p> <p>— da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾</p>
8714 91 30 25	-----Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 30 29	<p>----- altre</p> <p>----- altre ⁽²⁾ ⁽³⁾</p>
8714 91 30 35	-----Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 30 39	<p>----- altre</p> <p>----- altre</p>
8714 91 30 72	-----Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 91 30 89	-----altre

	--- Pignoni di ruote libere:
8714 93 00 11	---- Originari della Cina o spediti dalla Cina: ⁽¹⁾ — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾
8714 93 00 19	---- altri ⁽²⁾ ⁽³⁾

	---- altri freni:
8714 94 20 91	----- Originari della Cina o spediti dalla Cina: ⁽¹⁾ — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾
8714 94 20 99	----- altri ⁽²⁾ ⁽³⁾
8714 94 90	--- parti: ---- leve dei freni:
8714 94 90 11	----- Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ⁽¹⁾ — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾
8714 94 90 19	----- altre ⁽²⁾ ⁽³⁾
8714 94 90 90	---- altre

8714 96 30	--- Pedaliere:
8714 96 30 10	---- Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ⁽¹⁾ — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾
8714 96 30 90	---- altre ⁽²⁾ ⁽³⁾

8714 99 10	--- Manubri: ---- Originari della Cina o spediti dalla Cina: ⁽¹⁾ — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾
8714 99 10 20	----- Manubri per biciclette, — con o senza attacco integrato, — in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 99 10 29	----- altri ---- altri ⁽²⁾ ⁽³⁾
8714 99 10 89	----- Manubri per biciclette, — con o senza attacco integrato, — in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 99 10 99	----- altri

8714 99 50	--- Cambi: ---- Originari della Cina o spediti dalla Cina: ⁽¹⁾ — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾
8714 99 50 11	----- Cambi consistenti in: — cambio posteriore e articoli di montaggio, — anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 99 50 19	----- altri ---- altri ⁽²⁾ ⁽³⁾
8714 99 50 91	----- Cambi consistenti in: — cambio posteriore e articoli di montaggio, — anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 99 50 99	----- altri
8714 99 90	--- altri; parti: ----ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni:
8714 99 90 11	----- Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ⁽¹⁾ — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ⁽²⁾
8714 99 90 19	----- altre ⁽²⁾ ⁽³⁾
8714 99 90 30	---Canotti per selle, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 99 90 40	---Attacco per manubri di biciclette, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714 99 90 89	---altri

⁽¹⁾ Le norme relative al controllo della destinazione particolare (articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013) si applicano in quanto compatibili.

⁽²⁾ I soggetti esentati le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 sono i seguenti: (cfr. allegato II).

⁽³⁾ I soggetti sotto esame in relazione ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, nei cui confronti il dazio antidumping è sospeso in attesa della decisione della Commissione e a cui le autorità competenti degli Stati membri chiedono la costituzione di una garanzia, sono i seguenti: (cfr. allegato I).
